

Apprendistato in studio

Chi svolge un praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche vedrà facilitato il passaggio al contratto a tempo indeterminato

La riforma dell'apprendistato incassa il via libera definitivo del governo. E il mercato del lavoro si dota di uno strumento rivisitato finalizzato alla formazione e all'occupazione dei giovani con meno di 29 anni. Il contratto permetterà di imparare un mestiere, ma anche di svolgere un praticantato professionale per l'accesso alle professioni ordinistiche. Il testo prevede che se nessuna delle parti esercita la facoltà di recesso, al termine del periodo di formazione, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

D'Alessio a pagina 21

CONSIGLIO DEI MINISTRI/ Via libera al restyling del contratto destinato agli under 29

Apprendistato anche negli studi Senza recesso il rapporto di lavoro diventa indeterminato

Così l'apprendistato

QUALIFICA E DIPLOMA	Si applica ai giovani con meno di 25 anni, che possono così acquisire un titolo di studio in un ambiente di lavoro
CONTRATTO DI MESTIERE	Dedicato a chi ha fra i 18 e i 29 anni, con l'obiettivo di apprendere i saperi, o una professione direttamente in azienda, o in una bottega artigiana
ALTA FORMAZIONE E RICERCA	Servirà agli under 29 per il conseguimento di una specializzazione, universitaria e post-universitaria, nonché per la formazione di giovani ricercatori da impiegare nel settore privato e per il praticantato dei professionisti
LAVORATORI IN MOBILITÀ	L'inquadramento come apprendista consentirà al personale espulso dai processi produttivi di accedere alla riqualificazione
DURATA	La lunghezza, anche minima, del contratto, stabilita dagli accordi interconfederali e dai contratti collettivi, in virtù della sua componente formativa, non potrà essere superiore a tre anni (cinque per le figure professionali dell'artigianato)

DI SIMONA D'ALESSIO

La riforma dell'apprendistato incassa il via libera definitivo del governo. E il mercato del lavoro si dota di uno strumento rivisitato (e in passato sottoutilizzato), finalizzato alla formazione e all'occupazione dei giovani con meno di 29 anni, che permette tanto di ottenere un diploma e di imparare un mestiere, quanto di

svolgere un praticantato professionale per l'accesso alle professioni ordinistiche. Il testo varato ieri dal consiglio dei ministri, frutto di un'intesa fra esecutivo-regioni e parti sociali e licenziato dal parlamento in due giorni, è un contratto stabile, perché «se nessuna delle parti esercita la facoltà di recesso, al termine del periodo di formazione, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo in-



determinato». La prima tipologia riguarda tutti coloro che hanno compiuto 15 anni e non hanno superato i 25: possono essere assunti come apprendisti e ottenere la qualifica, o il diploma professionale, in tutti i settori di attività e assolvere all'obbligo di istruzione; la durata è determinata in considerazione del titolo, e «non può in ogni caso essere superiore, per la sua componente formativa, a tre anni, quattro nel caso di diploma quadriennale regionale». C'è, poi, il «contratto di mestiere», valido per comparti pubblici e privati, destinato alla fascia 18-29 anni, ma per chi ha una qualifica professionale, il modello può essere stipulato «a partire dal diciassettesimo anno»; in considerazione dell'età dell'apprendista e del tipo di qualificazione, gli accordi interconfederali e la contrattazione collettiva stabiliscono «la durata e le modalità di erogazione della formazione» nonché la lunghezza, anche minima, del contratto che, proprio perché finalizzato a un passaggio di saperi, «non può essere superiore a tre anni, cinque per le figure professionali dell'artigianato». La versione finale del testo, recepite le obiezioni arrivate dai sindacati, sancisce un innalzamento del monte ore dedicate alle formazioni: il periodo, svolto «sotto la responsabilità della azienda», è integrato, «nei limiti delle risorse annualmente disponibili», da un'offerta di carattere pubblico, che permetterà al persona di avere nel bagaglio competenze «di base e trasversali» per un numero non superiore alle 120 ore nel triennio (viene ripristinata la quota prevista dalla legge 276/2003, la proposta iniziale era di 40 ore, ndr).

L'apprendistato di alta formazione, invece, riguarda coloro che, nel pubblico e nel privato, sono assunti per compiere attività di ricerca, per ricevere un diploma di istruzione secondaria superiore, «titoli di studio universitari, compresi i dottorati», per la specializzazione tecnica superiore, nonché per «il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche, o per esperienze professionali». La norma specifica che, se non vi sono regolamentazioni regionali preesistenti, l'attivazione «è rimessa

ad apposite convenzioni stipulate dai singoli datori di lavoro o dalle loro associazioni con le università, gli istituti tecnici e professionali e le istituzioni formative o di ricerca, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»; tuttavia, poiché il contratto dovrà essere applicato uniformemente, dapprima si farà riferimento alla contrattazione collettiva nazionale, poi ci sarà il «graduato e completo superamento delle attuali regolamentazioni di livello regionale», con un regime transitorio che durerà «non più di sei mesi», prima dell'applicazione delle nuove disposizioni, eccezion fatta per il pubblico, per il quale si dovrà attendere un decreto di «armonizzazione» di palazzo Chigi.

Reazioni. Soddisfatto il ministro **Maurizio Sacconi** che ricorda come a settembre si affronterà, nell'ambito di un confronto con regioni e parti sociali, il cruciale tema dell'impiego di stage e tirocini, connesso al decollo dell'apprendistato. Di «un importante passo avanti per restituire a questo strumento di ingresso al lavoro dei giovani il grande valore che merita» parla la **Cna**, che sottolinea «la fine del conflitto di attribuzione che opponeva norme nazionali a disposizioni regionali. Un secondo punto di valore è il riconoscimento incondizionato della formazione on the job. Per la **Cna** significa, infatti, mettere a valore in maniera equivalente la formazione in azienda rispetto ai moduli consueti della formazione in aula e attraverso i libri. In questo modo le imprese potranno operare all'interno di un quadro di certezze per quanto riguarda regole, oneri e costi». Plauso di **Cgil, Cisl, Uil e Ugl**, mentre per **Mario Resca**, presidente di Confindustria, saranno semplificate «le procedure che i nostri associati hanno sempre segnalato come evidenti aggravi burocratici». Voce (critica) fuori dal coro quella di **Confcommercio**, che non ha firmato l'intesa: «Oltre il 45% dei giovani apprendisti è assunto dal nostro comparto», ma con la riforma si confermano «vecchie logiche che non aiutano né l'economia, né la creazione di nuovi posti di lavoro».

—© Riproduzione riservata—